

Statuto dell'Associazione "LA BREGAGLIA"

Tutte le indicazioni contenute in questo statuto che si riferiscono a persone maschili valgono pure per soci di sesso femminile

ART. I - DENOMINAZIONE E SEDE

1. "LA BREGAGLIA" è un'Associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero
2. "LA BREGAGLIA" ha sede presso il Centro puntoBregaglia, 7603 Vicosoprano

ART. II - SCOPO

Lo scopo dell'Associazione è di:

1. promuovere un sistema di gestione, diffusione e veicolazione dell'informazione e della comunicazione a favore della Valle Bregaglia, dalla Valle Bregaglia, per la Valle Bregaglia e per chi del territorio si interessa o desidera informazioni
2. costituire, mantenere ed ampliare una rete di rapporti e cooperazione con i media potenzialmente attivi in Valle Bregaglia e nelle aree confinanti
3. attraverso la diffusione mirata dell'informazione stimolare:
 - l'iniziativa privata esistente
 - l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali
 - l'avvio e/o il supporto di progetti ed iniziative legate al territorio
4. offrire spazi economici e commerciali online per le imprese, gli impiegati e la società civile
5. offrire prestazioni di servizio utili e differenziate alle imprese e al territorio
6. rappresentare, valorizzare e favorire l'identificazione della popolazione e del settore imprenditoriale locale con la Valle Bregaglia, le sue istituzioni e le sue iniziative
7. promuovere e valorizzare l'italiano quale lingua di comunicazione, d'informazione, di dibattito e di dialogo
8. promuovere scambi di idee e di opinioni nella comunità bregagliotta

ART. III - MEZZI

1. Per il conseguimento degli scopi l'Associazione promuove la realizzazione di una rete di cooperazione e comunicazione con gli organi di informazione presenti o di interesse dell'area
2. Per il conseguimento degli scopi l'Associazione s'impegna a realizzare, gestire e mettere a disposizione una piattaforma di comunicazione virtuale sul Web: **www.labregaglia.ch**
3. La piattaforma di comunicazione virtuale è l'organo ufficiale dell'Associazione. Essa è accessibile a tutto il pubblico attraverso la rete Internet

ART. IV - MEMBRI

1. È membro dell'Associazione chi paga il contributo annuale fissato dalla medesima
2. L'obbligo finanziario dei membri si limita al pagamento della tassa sociale annua
3. I membri dell'Associazione possono essere persone fisiche o giuridiche

ART. V - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Comitato
- c) I Revisori

ART. VI - ASSEMBLEA GENERALE

Organo supremo:

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. Essa è composta dalla totalità dei membri dell'Associazione e manifesta la sua volontà per votazione a maggioranza semplice, dove non è richiesta la maggioranza qualificata

2. L'Assemblea Generale si riunisce:

- a) In via ordinaria una volta all'anno durante il primo quadrimestre dell'anno
- b) In via straordinaria quando circostanze speciali lo esigono o su richiesta di almeno 1/4 dei membri dell'Associazione
- c) L'Assemblea Generale è convocata dal Comitato, che invierà l'ordine del giorno almeno due settimane prima della riunione in forma elettronica. Salvo condizioni di particolare urgenza, ciò vale anche per l'Assemblea Straordinaria

Doveri e diritti

1. Sia il Comitato che i membri hanno il diritto di presentare delle proposte all'Assemblea Generale
2. Proposte sottoscritte da almeno 10 membri vanno messe all'ordine del giorno dell'Assemblea successiva

Competenze

All'Assemblea compete:

- a) La nomina dei membri del Comitato e di due Revisori
- b) L'accettazione e la modifica dello statuto
- c) L'esame e l'approvazione delle relazioni del Comitato sull'andamento generale dell'Associazione
- d) La fissazione della quota annuale
- e) L'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione
- f) La decisione circa la destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione
- g) L'approvazione di spese che superano CHF 10'000.-
- h) L'approvazione dei compiti e delle competenze della struttura operativa

ART. VII - IL COMITATO

Composizione:

1. Il Comitato, eletto ogni 3 anni, e rieleggibile, si costituisce da sé ed è composto da 3 fino a 5 membri:
 - a) presidente
 - b) tesoriere
 - c) segretario
 - d) ev. assessori

Competenze:

1. Il Comitato amministra e dirige l'Associazione per quanto questo non rientri nelle competenze dell'Assemblea Generale (vedi Art. VI)
2. Il Comitato può disporre, fuori preventivo, senza chiedere il consenso dell'Assemblea Generale, di una somma non superiore a Fr. 10'000, patrimonio permettendo
3. Al Comitato spetta la nomina, la sorveglianza e la definizione dei compiti e delle competenze della struttura operativa da presentare all'Assemblea per l'approvazione
4. Il Comitato gestisce i rapporti con le autorità comunali e regionali, nonché con le associazioni e gli enti attivi sul territorio o che si riferiscono alla Val Bregaglia
5. L'Associazione è vincolata di fronte a terzi con la firma collettiva del presidente e di un altro membro del Comitato
6. Il presidente rappresenta l'Associazione verso l'esterno

ART. VIII - REVISORI

1. 2 revisori vengono nominati ogni tre anni. Essi esaminano la gestione finanziaria, danno il loro benestare e presentano rapporto scritto all'Assemblea Generale.
La funzione di revisore può anche essere delegata ad un ufficio esterno qualificato.

ART. IX - FINANZE

1. Le entrate dell'Associazione sono
le quote annuali dei soci;
contributi di sostenitori;
contributi da sponsor;
proventi pubblicitari;
prestazioni di servizio per terzi;
introiti da azioni o attività straordinarie dell'Associazione
2. Anno sociale:
L'anno sociale coincide con l'anno civile

ART. X - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

1. Per obblighi contratti con terzi l'Associazione è responsabile soltanto con il proprio patrimonio

ART. XI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso in ogni tempo dall'Assemblea Generale o straordinaria, appositamente convocata, a maggioranza di due terzi
2. Sciolta l'Associazione, il patrimonio sociale viene devoluto ad una o più organizzazioni con scopi affini, in Valle Bregaglia

ART. XII - DISPOSIZIONI FINALI

1. Diritto applicabile: Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile Svizzero (art. 60 segg.);
2. Entrata in vigore: Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 29 febbraio 2012

Il presidente:

Il segretario: